



ORDINANZA N° 79 /2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID - 19 RIAPERTURA MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI' - DISCIPLINA ATTIVITA' MERCATALE - .

IL SINDACO

Considerato che l'O.M.S. il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti :

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Il D.L. n. 6 del 23.02.2020 recante "Misure di contenimento e gestione in materia epidemiologica da COVID - 19;
- Il D.P.C.M. del 25/02/2020, recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n. 6" sopra citato, circa misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Il D.L. n. 14 del 9 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID – 19, applicabili al territorio nazionale con particolare riferimento all'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020;
- Il D.P.C.M. 17 maggio 2020 recante misure di contenimento finalizzate a fronteggiare l'emergenza COVID – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- Visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. con il quale è stata avviata la Fase 2 di gestione dell'emergenza che prevede il graduale riavvio delle attività economiche;
- Le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020;
- L'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 43 del 17 maggio 2020;

Considerato che al fine di evitare assembramenti ed aggregazione di persone risulta necessario provvedere all'ampliamento dell'area mercatale e ad una sistemazione diversa della stessa evitando alcuni siti particolarmente congestionati;

Vista la proposta del Comando Polizia Locale formulata su direttive dell'Assessore alle attività produttive;

Ritenuto sussistere i presupposti per la ripresa dell'attività mercatale;

Visto il D. Lgs. 114/1998 e ss. mm. ed ii.;

Visto il D. Lgs. n. 267 /2000;

ORDINA

1. **E' confermata la riapertura dell'intera attività mercatale del giovedì a decorrere dal 4 giugno 2020;**
2. **L'area mercatale verrà rimodulata e delimitata come di seguito specificato:**

- Corso Castelmonardo dall'intersezione con Via H. Le Spring – Via F. Stocco fino all'intersezione con Viale 4 Novembre (Crocella), compresa tutta la Piazza G. A. Serrao;
 - C/so Italia dall'intersezione con Via F. Serrao – Via F. Fiorentino fino all'intersezione con Viale 4 Novembre;
 - Via D. Alighieri nel tratto compreso tra Piazza G. A. Serrao e Piazza Carmine;
3. Il settore alimentare si svolgerà su Corso Castelmonardo nel tratto compreso tra Via P. Serrao – Via C. Battisti fino all'intersezione con Viale 4 Novembre (Crocella);
 4. Le attività dovranno svolgersi nel rispetto dei contenuti delle linee guida di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive elaborate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni;
 5. Gli operatori commerciali/produttori, oltre a garantire le procedure di sicurezza previste a carico dei datori di lavoro, dovranno assicurare le seguenti procedure obbligatorie :
 - Ogni operatore dovrà indossare mascherina protettiva e guanti in lattice;
 - **NON TOCCARE** mai occhi, naso e bocca mentre si indossano i guanti;
 - Ogni banco dovrà essere dotato di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
 - Togliere i guanti sfilandoli alla rovescia e smaltirli in appositi contenitori, a cura degli operatori, per la raccolta indifferenziata;
 - **VIETARE** alla clientela di toccare la merce;
 - Vigilare e garantire, per l'intera durata dell'attività, il distanziamento interpersonale, esortando la clientela a rispettare la distanza minima di almeno un metro;
 - Procedere, nei pressi del banco di vendita, alla collocazione di segnaletica, anche mediante nastro adesivo colorato in modo da indicare facilmente la distanza minima di un metro;
 - Impedire alla clientela di sostare, nell'area banco, il tempo strettamente necessario all'acquisto dei beni;
 6. I cittadini clienti, dovranno seguire scrupolosamente le seguenti norme comportamentali:
 - Accedere all'area mercatale muniti di mascherina di protezione e/o altro sistema idoneo a coprire le vie respiratorie;
 - Mantenere, in ogni situazione, una distanza interpersonale di almeno un metro con altri cittadini e con gli operatori commerciali;
 - E' severamente vietato toccare la merce in esposizione;
 - Evitare abbracci e strette di mano;
 - In caso di sintomi influenzali (febbre, tosse etc..), evitare di recarsi nell'area mercatale;
 - Praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
 - Al rientro a casa, lavare preventivamente la merce acquistata prima di porla in dispensa;
 - Nel caso di utilizzo di guanti, **NON TOCCARE** mai occhi, naso e bocca;
 - Togliere i guanti sfilandoli alla rovescia e smaltirli nei contenitori per la raccolta indifferenziata ;

La Polizia Locale e le altre forze di Polizia, sono incaricati al rispetto di tutte le suddette prescrizioni, nel caso di mancato rispetto, provvedere alla sospensione dell'attività di vendita;

DISPONE

- La più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso la pubblicazione oltre che all'albo pretorio, sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale ed attraverso ogni altro mezzo di comunicazione e pubblicità;
- La trasmissione della stessa a:
 - S.E. il Prefetto di Vibo Valentia;
 - Sig. Questore di Vibo Valentia;
 - Comando Polizia Locale ;
 - Comando Stazione Carabinieri Filadelfia;

affinché, ciascuno per le proprie competenze, vigilino sul rispetto della presente ordinanza;

AVVERTE CHE

- Qualora le prescrizioni sopra impartite (divieto di assembramento e obbligo utilizzo DPI) non siano rispettate, saranno valutate le conseguenti misure ivi compresa anche la revoca della presente ordinanza;
- Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 in relazione all'art. 3 della legge medesima;
- Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR Calabria, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Filadelfia 03 giugno 2020

IL SINDACO
F.to Maurizio DE NISI